3. Origine e funzioni

3.1. Origine

L'Autorità Portuale di Trieste deriva dalla soppressione del preesistente Ente autonomo del Porto di Trieste di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Autorità portuale di Trieste, istituita con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, varie volte reiterato, da ultimo con il decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, è stata retta fino al 9 giugno 1995 da un Commissario precedentemente nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 13 febbraio 1986, n. 96.

3.2 Funzioni

Alle Autorità portuali sono stati affidati dalla legge i seguenti compiti:

1. di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;
2. manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici;
3. affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi con le operazioni portuali;
4. vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima;

5. amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti negli articoli da 36 a 55 e 68 del cod.nav. e nelle relative norme di attuazione.

Si tratta nel complesso di funzioni in parte eterogenee (poteri autoritativi diretti a disciplinare la utilizzazione del porto, attività di diritto privato, manutentorie dei beni e delle attrezzature, attività amministrative connesse all'esercizio delle attività commerciali dei privati, ecc.) poste tutte a garanzia di interessi generali o collettivi che sono alla base delle scelte della configurazione pubblica voluta dal legislatore.

Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art.6, comma 6, della legge n.84/1999,[9] di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle Autorità portuali è stata disciplinata, sino all'emanazione del regolamento di contabilità (previsto dal comma 3 del medesimo art.6)[10], dalla normativa regolamentare di cui al D.P.R. 17 aprile 1972, n.989, nonché dalle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina mercantile e del tesoro con il decreto 16 giugno 1980.

Va infine evidenziato che l'Autorità portuale di Trieste, con la deliberazione n.509/2000 del 21 dicembre 2000, modificata con deliberazione n.2/2001 del 22 gennaio 2001, ha istituito il "Servizio Controllo di gestione". Per gli esercizi finanziari 1998,1999 e 2000 non è stato costituito il servizio di controllo interno[11].

[9] Nel testo novellato dall'art.8 bis del D.L. 30 dicembre 1997, n.457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n.30; l'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto per l'Autorità portuale, mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

[10] Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Trieste è stato approvato dai Ministeri vigilanti nel 1998.

[11] Nota prot.n.14-2001 del 21 agosto 2001.

4. Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretario generale ed il Collegio dei revisori.

4.1 Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, conferito per la prima volta con il D.M. 6 giugno 1995 è scaduto nel mese di giugno 1999.

Con decreti interministeriali in data 22 luglio e 23 settembre 1999, nelle more della nomina del Presidente, è stato nominato un Commissario per la gestione dell'Autorità portuale di Trieste, che ha svolto le sue funzioni fino all'insediamento del Presidente, nominato con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1999, per il quadriennio 1999-2003.

In forza della vigente disciplina[12] il Presidente dell' Autorità è titolare di un ampio complesso di attribuzioni di notevole incisività, seppur caratterizzate da una certa disomogeneità; ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, presiede il Comitato portuale e provvede al coordinamento delle varie attività che si svolgono nel porto; è titolare di poteri autoritativi ed autorizzativi in materia di operazioni portuali, nonchè di concessioni di aree e banchine (di durata inferiore a 4 anni); si atteggia quale organo propositivo per una serie di funzioni (piano operativo triennale, piano regolatore portuale, schema di bilancio preventivo e consuntivo, trattamento economico del segretario generale e recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa, etc.); è organo autonomamente deliberante per numerose altre materie concernenti l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, la sicurezza della navigabilità, la promozione dell'istituzione del

[12] c.f.r. art.8 della legge di riordino n.84/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

lavoro portuale etc.; esercita ogni altra competenza che non sia normativamente attribuita ad altri organi dell'Autorità portuale.[13]

4.2 Il Comitato portuale

Il Comitato portuale, costituito per la prima volta con il decreto presidenziale n.696 del 7 agosto 1995, è stato rinnovato, per il quadriennio 1999-2003, con decreto presidenziale in data 2 novembre 1999.

Il Comitato portuale è l'organo deliberativo dell'Ente cui è normativamente [14] demandato, tra l'altro, di approvare il piano operativo triennale (POT), di adottare il piano regolatore portuale, di approvare la relazione annuale sulle attività (da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero vigilante), il bilancio preventivo, le note di variazione, il conto consuntivo ed il regolamento di contabilità da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione [15]; gli spetta altresì di deliberare sugli atti propositivi del Presidente in materia di autorizzazioni e concessioni di cui agli artt.16 e 18 della legge n.84/94 di durata superiore a 4 anni, sulla nomina e sull'eventuale revoca del Segretario generale, sull'organico della Segreteria tecnico-operativa e sul recepimento dei relativi accordi contrattuali etc.; esprime al Presidente i pareri previsti dall'art.8, comma 3, lettere h) ed i) della citata legge n.84/1994, allorché lo stesso esercita i poteri di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ed adotta gli atti autorizzativi di cui agli articoli 16 e 17 della medesima legge.

[13] Così dispone l'art.8 bis del decreto-legge n.457/97, convertito nella legge n.30/1998.

[14] C.f.r. art.9 L.n.84/94.

[15] Tale competenza, stabilita dal D.L. n.457 del 1997, che ha integrato con la lettera n-bis) il comma 3 dell'art.9 della legge n.84, è previsto che si eserciti su proposta del Presidente.

4.3 Il Collegio dei revisori dei conti

Ai sensi dell'art. 11 della legge n.84/1994 il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; nominati con decreto del Ministero vigilante nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente ed un supplente sono nominati su designazione del Ministero del Tesoro.

Il Collegio dei revisori dell'Autorità Portuale di Trieste è stato nominato per la prima volta con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 febbraio 1996, relativamente al quadriennio successivo.

Con il decreto ministeriale in data 9 marzo 2000, il Collegio dei revisori dei conti è stato rinnovato per il quadriennio successivo.

4.4 Il Segretario Generale

4.4.1 Nomina del Segretario generale e durata effettiva degli incaricati

In base alla vigente normativa (art. 10, c.2, L. n.84/94), il Segretario generale è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta, e può essere rimosso in qualsiasi momento su proposta del presidente, con delibera del Comitato stesso.

Il primo Segretario generale per l'Autorità portuale di Trieste fu nominato nella persona dell'allora direttore generale dell'organizzazione portuale - Ente autonomo Porto di Trieste - con la deliberazione del Comitato portuale n.1/95, in data 25 gennaio 1995, su proposta del Presidente. Incarico revocato anticipatamente con deliberazione n.18, in data 26 maggio 1998. Successivamente è stato nominato un nuovo Segretario generale con la deliberazione n.31/98 del Comitato in data 17 novembre 1998, revocato, anch'esso anticipatamente, con deliberazione n.21/99, in data 13 novembre 1999, essendo "venuto meno il rapporto fiduciario"con il Presidente, così come si legge nelle premesse della deliberazione.

Con la deliberazione n.2/2000, in data 14 gennaio 2000, il Comitato portuale, su proposta del Presidente, ha nominato un nuovo Segretario generale, per tutta la durata della carica del presidente proponente.

Nella deliberazione è precisato che l'incarico di Segretario generale ha "natura professionale e non dà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato" e che l'incarico cesserà automaticamente, senza la necessità di un nuovo provvedimento, sia in caso di cessazione anticipata del Presidente proponente sia nel caso di modifica dei compiti assegnatigli, quali risultano dalla citata deliberazione n.2/2000, e dalla direttiva presidenziale n.1/99, in data 29 ottobre 1999.

Per evitare la contemporanea presenza di due Segretari generali, la stessa deliberazione n.2/2000 stabilisce inoltre che il nuovo Segretario generale cesserà automaticamente dall'incarico anche nel caso in cui con provvedimento giudiziale venga disposta la reintegrazione nelle funzioni del precedente Segretario generale, revocato con la citata deliberazione n.21/99.

Con un atto denominato "scrittura privata" sottoscritto in data 17 gennaio 2000 dal Presidente dell'Autorità portuale e dalla persona incaricata delle funzioni di Segretario generale, sono state recepite integralmente le condizioni ed i limiti posti dalla deliberazione del Comitato portuale n.2/2000 ed è stato stabilito che "a fronte dell'incarico conferito sarà corrisposto.....un compenso mensile che fa riferimento al C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali, con applicazione del relativo coefficiente di adeguamento professionale pari al 2,55 dello stipendio contrattuale".

Quest'ultima clausola è stata sostituita con una nuova "scrittura privata", stipulata fra le stesse parti in data 15 febbraio 2000, con la quale è stato fissato in lire 245 milioni il compenso annuo lordo di cui sopra, indicizzato sulla base della variazione del "costo della vita intercorso nell'anno precedente".

Con tale scrittura le parti hanno concordato di svincolare il rapporto dell'incaricato dalla disciplina prevista dal C.C.N.L. dei dirigenti delle aziende industriali.

4.4.2 Costi economici conseguenti all'anticipato licenziamento dei Segretari generali.

Nel precedente referto è stato segnalato che a causa dell'anticipato licenziamento dell'allora direttore generale, l'Ente autonomo del porto di Trieste fu condannato, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di oltre un miliardo e cento milioni di lire.

Per quanto riguarda l'anticipato licenziamento del primo Segretario generale dell'Autorità, disposto con la deliberazione n.18, in data 26 maggio 1998, va rilevato che dalla relazione sulla verifica amministrativo-contabile ordinata dal Ministero del tesoro ed eseguita dal 26 gennaio al 30 marzo 1999, risulta che, nelle more della definizione della vertenza giudiziaria aperta dall'interessato, il Comitato portuale, con deliberazione n.31, in data 17 novembre 1998, ha nominato un nuovo Segretario generale senza procedere alla contestuale risoluzione del contratto stipulato con il Segretario generale rimosso, il quale ha pertanto continuato a percepire lo stesso trattamento retributivo, ammontante a lire 272.756.087 annue, pur essendo stato destinato nel frattempo a svolgere funzioni rientranti, secondo l'allora C.C.N.L. del comparto delle Autorità, fra quelle di un dipendente di settimo livello retributivo.

La vicenda è stata portata a conoscenza della competente Procura regionale della Corte dei conti, essendo la stessa compresa fra i destinatari della relazione in parola.

Inoltre, con nota n. 005354, in data 10 settembre 1998, il Presidente dell'Autorità ha trasmesso alle Amministrazioni vigilanti ed alla competente Procura regionale della Corte dei conti la documentazione concernente il licenziamento del Segretario generale disposto con la citata deliberazione n.18, in data 26 maggio 1998, dal Comitato portuale.

4.4.3 Anomala posizione giuridica dell'attuale Segretario generale.

La Corte dei conti, pur non sottovalutando l'ampia discrezionalità riconosciuta dalla norma (art.10, c.3 L.84/94) al Comitato portuale ed al Presidente in ordine alla rimozione del Segretario generale, nonostante lo

stesso fosse compreso tra gli organi dell'Autorità e legato da un contratto individuale di lavoro di durata quadriennale, ritiene di dover segnalare sia all'Autorità vigilante che allo stesso Comitato l'esigenza di una più approfondita e motivata valutazione delle qualità professionali del candidato alla carica di Segretario generale. Con l'occasione è auspicabile che vengano puntualmente rispettate le norme che disciplinano la nomina e le prerogative del Segretario generale, anche in considerazione del fatto che il regolare funzionamento di tutti gli organi di governo dell'Autorità rappresenta l'indispensabile presupposto per la migliore tutela del pubblico interesse.

Contrasta con tale esigenza l'inserimento nel provvedimento di incarico e nel contratto di diritto privato stipulato con l'incaricato di condizioni e limiti non previsti o non consentiti dalla vigente disciplina in materia di organizzazione delle Autorità portuali e tanto meno in materia di lavoro subordinato.

Tali condizioni, oltre a snaturare la funzione dell'organo, rendendolo praticamente inutile, creano i presupposti per un possibile contenzioso con chi, pur percependo il trattamento retributivo di livello dirigenziale generale, al quale è ancorato quello del Presidente,[16] può svolgere soltanto funzioni di consulenza e di mero supporto all'attività del Presidente stesso; e non è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal codice civile per il lavoratore dipendente né di quelli previsti dal vigente C.C.N.L. dello specifico comparto, in ordine soprattutto allo svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili con tale posizione, in violazione del fondamentale principio di esclusività che, ai sensi dell'art. 98 Cost., regola il rapporto di lavoro pubblico.

Lo stretto legame imposto al nuovo incaricato alla permanenza in carica del Presidente rende quest'ultimo responsabile anche dello svolgimento o del mancato svolgimento delle funzioni riservate dalla legge al Segretario generale.

[16] Ai sensi dell'art.1 del D.M. 10.7.1997, il trattamento economico del Presidente è pari a quello del Segretario generale aumentato del 30%

Inoltre, l'automatica decadenza del nuovo incaricato all'atto della cessazione, anche per cause diverse da quella naturale, del Presidente priva l'Autorità di qualsiasi garanzia in ordine alla continuità dell'azione amministrativa, venendo contemporaneamente a mancare sia l'organo rappresentativo ed esecutivo dell'ente che quello posto a capo della struttura operativa, lasciando il personale dipendente senza alcun punto di riferimento.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art.20, comma 2, del regolamento di amministrazione e di contabilità, ha il compito di firmare i mandati di pagamento delle spese dell'Autorità.

E' evidente che l'importanza della continuità di tale funzione, in caso di contemporanea assenza di entrambi gli organi, impone all'Autorità vigilante la nomina di un commissario straordinario con le implicazioni organizzative e gestionali che ne conseguono.

Non rileva la circostanza che, in virtù del citato articolo, il Segretario generale ha la facoltà di delegare ad altro funzionario il compito di firmare i titoli di spesa, atteso che tale potere esiste soltanto in presenza del titolare dell'organo.

Vanno al riguardo richiamate le osservazioni, totalmente condivisibili, formulate in merito dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti nel corso della riunione del Comitato del 21 dicembre 2000, secondo il quale il Segretario generale dell'Autorità può adempiere "ai compiti organizzativi, di coordinamento, di gestione del personale ed in attuazione degli indirizzi ordinamentali solo in quanto organicamente e funzionalmente incardinato nella struttura con contratto di lavoro subordinato".

4.5 Importo dei compensi spettanti e corrisposti agli organi istituzionali.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n.84/1994, gli emolumenti del Presidente dell'Autorità e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato portuale sono posti a carico del bilancio dell'Autorità e vengono determinati dal Comitato stesso entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna categoria in cui sono classificati i porti nazionali dall'art. 4 della stessa legge,con decreto del Ministero vigilante.

In esecuzione del D.M. 7 aprile 1995, al presidente dell'Autorità portuale di Trieste è stata corrisposta, fino all'anno 1997, l'indennità annua di lire 221 milioni. Con il decreto Ministeriale 10 luglio 1997, adottato in applicazione dell'art. 7, comma 2, della citata legge, è stato stabilito che, a decorrere dalla stessa data, la misura dell'indennità spettante al Presidente dell'Autorità è pari al trattamento economico del rispettivo Segretario generale maggiorato del 30%.

Con l'art. 2 dello stesso decreto è stato disposto che la misura dell'indennità del Commissario dell'Autorità portuale è pari al trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara maggiorato del 30%.

Per quanto attiene all'indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, si fa presente che, con il D.M. 31 dicembre 1997, è stato stabilito che ai componenti effettivi spetta un'indennità annua corrispondente a quella fissata con il precedente decreto ministeriale del 6 febbraio 1996, pari a lire 7.800.000, maggiorata del 44%, ossia un'indennità di lire 11.232.000.

Con lo stesso provvedimento è stato altresì disposto che al Presidente del collegio spetta un'indennità pari a quella del componente effettivo maggiorata del 20%, mentre ai componenti supplenti spetta un'indennità pari a quella del componente effettivo ridotta dalla stessa percentuale.

La misura del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, escluso il Presidente, ed ai componenti del Collegio di revisione dei conti è stata fissata con la deliberazione del Comitato n.14/98 del 19 maggio 1998 a lire 200.000, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nella tabella che segue è indicata la spesa annua, distinta per organo, con esclusione di quella del Segretario generale relativamente agli anni 1998 e 1999 in quanto compreso tra quella del personale dipendente.

(in milioni di lire)

CARICHE	1997	1998	1999	2000
Presidente	221	218	354	443
Comitato portuale	11	50	42	16
Revisori dei conti	73	77	68	58
Segretario generale	--	--	--	259
TOTALI	**305**	**345**	**464**	**776**

In ordine all'indennità corrisposta al Presidente dell'Autorità, va evidenziato che, per l'anno 1999, il relativo importo corrisponde al trattamento economico dell'allora Segretario generale, ammontante a lire 273 milioni, maggiorato del 30%.

Nell'anno 2000, a titolo di indennità del Presidente, risulta impegnata la spesa di lire 442,5 milioni; somma notevolmente superiore a quella dell'anno precedente.

Poiché nella relazione al conto consuntivo di tale esercizio nulla è detto in merito, è stato necessario avanzare due richieste di chiarimenti all'Autorità.

Nella risposta alla prima richiesta, l'Autorità ha precisato che la misura dell'indennità del presidente "determinata dal decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione del 10 luglio 1997" ammonta all'importo mensile di lire 24.689.452. Rapportato ad anno si arriva alla somma di lire 296 milioni. Il compenso annuo dell'attuale Segretario generale è pari a lire 245 milioni, che maggiorato del 30%, arriva alla somma di lire 318,5 milioni.

Poiché la spesa imputata nell'esercizio 2000 al pertinente capitolo di bilancio (101), a titolo di indennità spettante al Presidente, è di importo superiore alla indennità determinata secondo il criterio fissato dal citato decreto ministeriale, è stata formulata all'Autorità una nuova richiesta di chiarimenti per conoscere l'effettiva composizione degli emolumenti spettanti all'attuale Presidente.

In seguito a tale richiesta l'Autorità ha fornito[17] in merito i seguenti chiarimenti: «Nel corso dell'anno 2000, al Presidente, a titolo di indennità di carica sono state pagate 11 mensilità per lire 332.418.779 (11 x lire 20.219.889). Il Presidente, essendo avvocato, emetteva fattura comprensiva di IVA al 20% e della CAPA al 2%. La mensilità del mese di dicembre è stata pagata nel mese di gennaio 2001 per lire 24.689.452, in quanto per effetto della legge n. 338/2000 (legge finanziaria 2001) gli emolumenti dei collaboratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente».

[17] Nota prot. C02/143/2001 del 6 novembre 2001.

5. Personale

5.1 Consistenza organica

Il personale dell'Autorità portuale di Trieste, come precisato nel precedente referto, è incardinato nella segreteria Tecnico-operativa e fa capo al Segretario generale.

L'organico del personale venne fissato in 175 unità con la deliberazione n.1, in data 27 marzo 1996, del Comitato portuale.

La pianta organica conteneva soltanto il contingente complessivo del personale, senza indicare le categorie e le relative unità.

La deliberazione fu approvata dal Ministero vigilante in data 7 maggio 1996.

In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Autorità portuale di Trieste ha ereditato ed utilizzato tutto il personale proveniente dal disciolto Ente autonomo del porto di Trieste, in conformità a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art.23, comma 2 e dall'art.10, comma 5, della legge n.84/1994.

Il numero dei dipendenti dell'Ente, in servizio al 1° gennaio 1998, ammontava a n.438 unità, con un esubero di 263 unità rispetto alla pianta organica fissata con la citata deliberazione n.1/1996.

Con i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 18 febbraio e 21 aprile 1998 è stato stabilito per alcune Autorità portuali il contingente di personale da collocare anticipatamente a riposo con le agevolazioni previste dal decreto-legge 23 dicembre 1997, n.457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n.30.

In seguito a tali provvedimenti, nel corso del 1998 sono cessate dal servizio 99 unità di personale dell'Autorità portuale di Trieste. Nel corso dello stesso anno sono cessate dal servizio per cause diverse altre quattro unità di personale.

Dal 1° luglio 1998, 125 unità di personale in forza all'Autorità sono state poste in posizione di distacco, ai sensi della norma di cui all'art.23,

comma 3, della citata legge n.84/94, presso la società concessionaria del "Terminal contenitori molo VII".

Tale società era tenuta a rimborsare all'Autorità gli oneri relativi al personale distaccato.

Nel corso del 1999 e 2000 il contingente di cui sopra è sceso a 120 unità.

Nel corso del 1999 sono cessate dal servizio due unità di personale.

Altre due unità sono cessate nel corso del 2000.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati che dimostrano l'andamento del numero del personale nel periodo considerato dal presente referto.

		Personale in servizio			
Categoria	**Organico fissato con la del.1/96**	**al 31.12.97**	**al 31.12.98**	**al 31.12.99**	**al 31.12.2000**
Dirigenti	--	3	3	3	3
Quadri e impiegati	--	248	217	216	222
Operai	--	187	115	114	106
Totali	**175**	**438**	**335**	**333**	**331**

Il personale in esubero, non distaccato presso la citata società concessionaria, viene utilizzato, secondo quanto emerge nel P.O.T. relativo al triennio 1996-1998, nella attività e nei servizi di tipo operativo, tecnico e amministrativo che l'Autorità portuale continua a gestire direttamente con la propria organizzazione. Per facilitare l'inserimento di tale personale nelle nuove realtà lavorative, l'Autorità, come emerge dai conti consuntivi in esame, destina annualmente una parte delle risorse finanziarie alla spesa per la "formazione professionale".

Nella tabella che segue è riprodotta la pianta organica della Segreteria Tecnico-operativa approvata con la deliberazione del Comitato n.24 del 5 luglio 2000, nonché la situazione di fatto esistente al 31 dicembre dello stesso anno presso la stessa Segreteria, ferma restando la

consistenza complessiva del personale ammontante alla stessa data a 331 unità.

Pianta organica della Segreteria Tecnica-operativa						**Personale in servizio al 31.12.200 presso la Segreteria Tecnica-operativa**
Qualifica livello		Quadri	Impiegati	Operai	Totale	
Dirigenti	9	--	--	--	9	3
QA	--	42	--	--	42	18
QB	--	83	--	--	23	13
1° livello	--	--	41	--	41	38
2° livello	--	--	36	5	41	61
3° livello	--	--	5	8	13	31
4° livello	--	--	5	1	6	6
5° livello	--	--	--	--	--	6
6° livello	--	--	--	--	--	1
7° livello	--	--	--	--	--	--
Totale	**9**	**65**	**87**	**14**	**175**	**177**
Segretario generale	1				1	1
					176	178

La nuova pianta organica è stata formulata, anche per quanto attiene all'articolazione professionale, sulla base dello studio realizzato da una società di revisione e consulenza, alla quale, nel corso del 1998, il Comitato portuale, con deliberazione n.128/98, aveva affidato l'incarico di elaborare la pianta organica della Segreteria Tecnico-operativa, previa individuazione dei carichi di lavoro, per il prezzo di lire 290 milioni, al netto di IVA. Il relativo onere è stato sostenuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5.2 Natura del rapporto di lavoro e costo complessivo annuo

Il rapporto di lavoro del personale dell'Autorità portuale è di diritto privato ed è, di conseguenza, disciplinato dal codice civile e dal C.C.N.L. del settore.

In particolare, il rapporto di lavoro di tale personale è rimasto disciplinato fino all'anno 1999 dal C.C.N.L. sottoscritto dalle parti in data 29 ottobre 1996, relativo al triennio 1996-1998, stipulato sulla base dei criteri

generali stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione con il decreto 7 ottobre 1996, e recepito per quanto attiene ai dipendenti dall'Autorità portuale di Trieste con la deliberazione n.13, in data 18 dicembre 1996, dal Comitato portuale.

In data 27 luglio 2000 è stato sottoscritto un nuovo protocollo di intesa che, secondo quanto asserito a pagina 21 del relativo conto consuntivo, ha portato per lo stesso anno, "un sostanziale incremento dei costi del personale dipendente per oneri retributivi e contributivi".

Il protocollo, i cui effetti decorrono dal 1° luglio 2000, è stato stipulato con riferimento al C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti.

Nel prospetto che segue è riportato il costo annuo del personale.

(in milioni di lire)

	1998	1999	2000
Emolumenti fissi	17.353	16.029	18.018
Emolumenti variabili	4.552	4.313	4.792
Indennità e rimborso spese per missioni	270	233	293
Altri oneri: ind. mensa, attività culturali, sociali e tempo libero; spese diverse cap.146, cap. 161/8[18]	123	115 87	112 937
Spese per corsi di formazione	298	131	197
Totali parziali	**22.596**	**20.908**	**24.350**
Oneri sociali	6.693	5.481	6.099
Totali generali	**29.289**	**26.389**	**30.449**
Spesa media annua unitaria	77,27	79	91,70
Spesa media unitaria annua determinata dall'Autorità	76,8	76,9	79,6

La spesa annua unitaria media è stata determinata in base ai menzionati dati ed al numero di unità di personale in servizio all'inizio di ciascun anno, ridotto del 50% delle cessazioni avvenute per cause comuni e di 7/12 di quelle connesse al prepensionamento, essendosi verificate tra il mese di maggio ed il mese di agosto dello stesso anno.

Nella determinazione della spesa media unitaria operata dall'Amministrazione, secondo quanto emerge dalla relazione annessa ai conti consuntivi, non sono stati compresi gli emolumenti corrisposti a titolo di arretrati.

Tale criterio, se applicato in una serie di anni, falsa il risultato, in quanto sottrae sistematicamente dal computo emolumenti retributivi

[18] Nota prot. C02/143/2001 del 6 novembre 2001.